

SENATO DELLA REPUBBLICA

— V LEGISLATURA —

(N. 1552-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE BETTIOL)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro del Tesoro

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

e col Ministro della Marina Mercantile

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 FEBBRAIO 1971

Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note e dell'Accordo
tra l'Italia e la Jugoslavia relativi alla pesca nelle acque jugo-
slave, conclusi rispettivamente a Belgrado il 30 dicembre 1968
e il 16 aprile 1969

Comunicata alla Presidenza il 29 aprile 1971

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto, le coste italiane dell'alto e medio Adriatico sono assai poco ricche di pesce mentre ne sono relativamente ricche le coste orientali; pertanto il Governo italiano si è da tempo accordato con il Governo di Belgrado per permessi di pesca da accordare nella fascia adriatica orientale ai pescatori italiani in quattro zone.

L'accordo concluso nel 1965 è stato prorogato con uno scambio di note e successivamente sostituito da un nuovo accordo concluso nell'aprile del 1969.

Il nuovo accordo prevede la possibilità che possano essere usati per la pesca battelli più potenti di quanto non fossero i battelli usati prima; in più è stato rivalutato, in relazione all'aumento del prezzo del pesce, il canone relativo, che è stato portato a 700 milioni di lire annue. C'è stata invece una riduzione del numero dei permessi concedibili ai nostri pescatori, riduzione che dovrà essere effettuata gradualmente ed è dovuta all'accertato depauperamento delle zone di pesca in questione e particolarmente della zona di Pomo.

Le zone in cui i nostri pescatori possono pescare sono infatti quattro: la prima lungo le coste dell'Isola Grossa; la seconda e

la terza intorno alle isole di Pomo e di Pelagosa; la quarta al largo di Antivari; nonché la zona al largo del golfo di Trieste, in cui possono pescare liberamente tanto i pescatori italiani quanto i pescatori jugoslavi.

Questo delicato accordo va approvato perché si tratta di una manifestazione importante di collaborazione tra i due Paesi, che va a vantaggio tanto dell'Italia che della Jugoslavia.

Da parte nostra, è evidente la necessità che i nostri pescatori dei porti dell'alto e del medio Adriatico non rimangano senza lavoro. L'accordo viene incontro a questa necessità largamente sentita, arrecando un sensibile vantaggio ad una benemerita categoria di lavoratori, e rappresenta pertanto, malgrado l'onere finanziario, un atto indubbiamente positivo, sotto il profilo sociale e sotto quello politico.

In conclusione, la Commissione per gli affari esteri raccomanda al Senato la ratifica dello scambio di note e dell'accordo tra l'Italia e la Jugoslavia, relativi alla pesca nelle acque jugoslave, conclusi a Belgrado rispettivamente il 30 dicembre 1968 e il 16 aprile 1969.

BETTIOL, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note e dell'Accordo tra l'Italia e la Jugoslavia relativi alla pesca nelle acque jugoslave, conclusi rispettivamente a Belgrado il 30 dicembre 1968 e il 16 aprile 1969

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Atti internazionali conclusi tra l'Italia e la Jugoslavia:

Scambio di Note per la proroga dell'Accordo sulla pesca del 5 novembre 1965, effettuato a Belgrado il 30 dicembre 1968;

Accordo relativo alla pesca dei pescatori italiani nelle acque jugoslave e Scambi di Note, concluso a Belgrado il 16 aprile 1969.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli Atti internazionali di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità rispettivamente alle clausole finali delle Note e all'articolo 18 dell'Accordo.

Art. 3.

All'onere di lire 700 milioni relativo all'anno finanziario 1969 si provvede a carico del fondo speciale di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note e dell'Accordo tra l'Italia e la Jugoslavia relativi alla pesca nelle acque jugoslave, conclusi a Belgrado rispettivamente il 30 dicembre 1968 e il 16 aprile 1969

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

All'onere di lire 700 milioni relativo all'anno finanziario 1969 si provvede a carico del fondo speciale di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno, intendendosi all'uopo prorogato il termine di utilizzo delle suddette disponibilità, indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64.

(Segue: *Testo del Governo*)

All'onere di lire 600 milioni relativo all'anno finanziario 1970 si farà fronte mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

All'onere di lire 600 milioni relativo all'anno finanziario 1970 e a quello di lire 560 milioni relativo all'anno 1971, si provvede, rispettivamente, a carico del fondo speciale di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1970 e mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero per l'anno 1971.

Identico.